

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI ATENEO

*emanato con Decreto Rettorale n. 2 r.e. del 12/04/2019
modificato con Decreto Rettorale n. 371 del 30/07/2020*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Indizione delle elezioni	3
Art. 2 bis - Indizione delle elezioni telematiche da remoto.....	3
Art. 3 - Elettorato attivo.....	3
Art. 4 - Elettorato passivo	4
Art. 5 - Candidature.....	4
Art. 6 - Commissione elettorale centrale.....	4
Art. 7 - Costituzione dei seggi	5
Art. 8 - Esercizio del voto	5
Art. 9 - Operazioni elettorali.....	5
Art. 10 - Operazioni di riscontro e di scrutinio	6
Art. 11 - Proclamazione degli eletti	7
Art. 12 - Nomina degli eletti.....	7
Art. 13 - Durata del mandato	7
Art. 14 - Decadenza e incompatibilità	7
TITOLO II DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN SENATO ACCADEMICO.....	8
Art. 15 - Eligendi.....	8
Art. 16 - Elettorato.....	8
Art. 17 - Decadenza.....	8
TITOLO III DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.....	8
Art. 18 - Eligendi.....	8
Art. 19 - Elettorato.....	9
Art. 20 - Decadenza.....	9
TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO	9
Art. 21 - Eligendi.....	9



Art. 22 - Elettorato.....	10
Art. 23 - Decadenza.....	10
TITOLO V DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI	10
Art. 24 - Eligendi.....	10
Art. 25 - Decadenza.....	10
Art. 26 - Norme transitorie e finali	11

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione delle rappresentanze degli studenti negli Organi dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli che, ai sensi del vigente Statuto di Ateneo (d'ora in avanti Statuto), prevedono la partecipazione studentesca, in particolare: nel Senato Accademico, nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di Studi.
2. Sono disciplinate altresì le modalità di elezione dei rappresentanti nelle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti
3. A norma dell'art. 13 dello Statuto, il Consiglio degli Studenti è composto dagli studenti che siedono nei Consigli di Dipartimento e nel Senato Accademico.
4. La componente studentesca presente in organi di natura consultiva o di supporto, come il Comitato di Indirizzo o il Gruppo di Assicurazione Qualità Didattica, viene designata dall'organo collegiale di riferimento (Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Corso di Studio), su proposta del Presidente.
5. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le procedure elettorali disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal Rettore con decreto pubblicato sul sito web istituzionale almeno 30 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
2. Il decreto di indizione indica: la data delle elezioni; l'organo per le cui rappresentanze studentesche sono indette le elezioni e il relativo numero dei rappresentanti; l'elettorato di riferimento, il numero degli eligendi, le modalità di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo, i termini per la presentazione delle candidature e tutte le scadenze relative.
3. L'ubicazione dei seggi è pubblicizzata mediante apposito avviso almeno 10 giorni prima della data prevista delle votazioni. L'avviso sarà pubblicato anche sul sito web di Ateneo.

Art. 2 bis - Indizione delle elezioni telematiche da remoto

Le elezioni di cui al presente regolamento possono svolgersi anche in modalità telematica da remoto secondo procedure individuate con delibera del Consiglio di Amministrazione e definite con apposito provvedimento rettorale. Tale sistema informatico dovrà garantire l'anonimato del voto, la conformità alla normativa privacy GDPR, la certezza dell'identità del votante.

Art. 3 - Elettorato attivo

Hanno diritto al voto tutti gli studenti dei corsi di laurea, corsi di laurea magistrale o a ciclo unico, corsi di dottorato e scuole di specializzazione dell'Ateneo che, alla data del decreto di indizione delle elezioni, risultino regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, all'anno accademico corrente.

Art. 4 - Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, non oltre il primo anno fuori corso a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale o a ciclo unico, nonché a corsi di dottorato e scuole di specializzazione dell'Ateneo.
2. Non sono eleggibili gli studenti in situazione di "sospensione della carriera".

Art. 5 - Candidature

1. Le candidature sono obbligatorie. Le candidature devono essere presentate all'Area affari generali dell'Università entro e non oltre le ore dodici del quindicesimo giorno successivo alla data del Decreto rettorale che indice le elezioni; in caso di necessità o urgenza, i termini possono essere modificati con lo stesso decreto.
2. Nessun elettore può presentare la propria candidatura per più di uno tra i seguenti organi: Senato Accademico, Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Corso di Studio, Commissione Paritetica Docenti Studenti.
3. Le candidature devono essere sostenute almeno da 10 studenti iscritti all'Ateneo, per ciascuna specifica rappresentanza.
4. Dei candidati e di tutti coloro che sottoscrivono le candidature devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il corso di studi di appartenenza ed il numero di matricola. Dei candidati deve essere altresì indicato l'anno di corso o di fuori corso.
5. Ciascuno studente può sostenere un solo candidato per ciascun Organo, e non può sostenere la propria candidatura.
6. Il controllo sulla regolarità delle candidature e sulle sottoscrizioni dei presentatori è effettuato dalla Commissione elettorale centrale nei tre giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Avverso le decisioni assunte dalla Commissione è ammesso reclamo, alla medesima Commissione entro tre giorni dalla pubblicazione degli elenchi dei candidati sul sito web istituzionale dell'Ateneo.
7. L'elenco dei candidati ammessi, con l'indicazione del cognome, del nome, e del Corso di studio di ciascun candidato è reso pubblico nei termini previsti dal decreto di indizione.

Art. 6 - Commissione elettorale centrale

1. La Commissione Elettorale Centrale è nominata con decreto del Rettore contestualmente all'indizione delle elezioni, resta in carica fino all'espletamento delle operazioni elettorali, ed è composta da:
 - un dirigente;
 - due componenti scelti tra il personale tecnico-amministrativo uno dei quali svolge le funzioni di segretario.
2. La Commissione Elettorale Centrale ha il compito di:
 - verificare nel termine indicato nel decreto di indizione, se le candidature sono state sottoscritte e presentate nei modi e nei termini prescritti;
 - escludere i candidati ove non sussistano le condizioni previste dal presente Regolamento;
3. La Commissione ha altresì il compito di:



- decidere sui ricorsi relativi alla candidabilità e all'eleggibilità dei candidati almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni;
- decidere sui ricorsi relativi all'iscrizione negli elenchi degli elettori entro la data delle votazioni; - controllare la regolarità delle procedure elettorali;
- proclamare gli eletti sulla base dei criteri previsti per ciascuna elezione;
- coordinare le attività dei seggi in caso di accorpamento di procedure elettorali;
- decidere sui ricorsi avverso i risultati delle votazioni, ammessi entro cinque giorni dalla proclamazione dei medesimi risultati, sui quali la Commissione decide motivatamente in via definitiva nei successivi tre giorni.

Art. 7 - Costituzione dei seggi

1. Per ciascuna elezione sono costituiti uno o più seggi elettorali (uno per ciascun Dipartimento), con provvedimento del Direttore Amministrativo che ne indica altresì l'ubicazione e i componenti.
2. Ciascun seggio è composto da un Presidente e da due componenti; il Presidente nomina il Vicepresidente ed il Segretario.
3. Il Presidente ed i componenti sono scelti tra il personale in servizio presso l'Ateneo.

Art. 8 - Esercizio del voto

1. Il voto è libero e segreto.
2. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
3. Il voto di preferenza si esprime indicando negli appositi spazi della scheda il nome e cognome del candidato prescelto. Nel caso di indicazione del solo cognome, il voto sarà attribuito se non vi sono candidati omonimi; in caso di candidati con lo stesso cognome e lo stesso nome è necessaria anche l'indicazione della data di nascita.
4. Il voto espresso senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è nullo.
5. Sono nulli i voti contenuti in schede le quali non permettano di desumere la volontà effettiva dell'elettore, o che presentino scritte o segni tali da consentire il riconoscimento dell'elettore o che rechino un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti.

Art. 9 – Operazioni elettorali

1. I seggi si insediano almeno il giorno precedente a quello previsto per l'inizio delle votazioni per lo svolgimento delle operazioni preliminari.
2. Al termine delle operazioni preliminari di apertura del seggio il Presidente provvede alla chiusura della sala dello stesso assicurandosi che nessuno possa accedervi.
3. Nei giorni e nell'ora fissati il Presidente, prima di dichiarare aperta la votazione, costituisce il seggio elettorale e provvede alle operazioni necessarie per consentire il regolare svolgimento della stessa.
4. Presso ciascun seggio sono ammessi al voto unicamente gli elettori iscritti al seggio stesso.
5. L'elettore è identificato mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento.
6. All'ora stabilita per la chiusura del seggio, il Presidente ammette al voto gli elettori che si trovano ancora nella sala delle votazioni; sigilla le urne e dichiara chiusa la votazione. Nel caso in cui la durata delle operazioni di voto sia prevista per più di un giorno, all'ora fissata

dal decreto per la chiusura del seggio, il Presidente, ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nel seggio e successivamente: provvede alla chiusura delle urne contenenti le schede votate mediante l'apposizione di timbro e firma sul materiale racchiudente l'urna; procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo, provvedendo a sigillarlo e ad apporre la propria firma e a curare l'apposizione della firma anche degli altri componenti del seggio; rinvia la votazione al mattino successivo all'ora fissata dal decreto di indizione e si assicura della custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi;

7. All'ora prestabilita del giorno successivo, il Presidente, constatata l'integrità del seggio, delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione. 8. Le operazioni elettorali sono pubbliche.

Art. 10 - Operazioni di riscontro e di scrutinio

1. Dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente del seggio, prima dell'apertura dell'urna, procede, per ciascuna componente rappresentativa da eleggere, al computo delle schede distribuite e, al computo del numero dei votanti al fine di verificare la congruenza di tali dati; provvede poi all'apertura dell'urna per il computo delle schede votate.
2. Tali operazioni devono risultare dal verbale delle operazioni elettorali del seggio.
3. Ultimate le operazioni di cui al comma precedente, il Presidente del seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio.
4. Il Presidente procede alle operazioni di spoglio come segue: - estrae dall'urna una scheda alla volta; - pronuncia ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome del candidato votato, assicurandosi che dei voti riportati da ciascun candidato venga presa nota contemporaneamente dai due componenti.
5. Il Presidente, ultimato lo spoglio, redige verbale di tutte le operazioni compiute.
6. Dal verbale risulta, per ciascuna componente rappresentativa da eleggere, il numero complessivo degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero dei voti validamente espressi e di quelli annullati o dichiarati nulli, nonché il numero dei voti riportati da ciascun candidato.
7. Il Presidente, udito il parere dei componenti il seggio, decide in via provvisoria sull'assegnazione di eventuali schede in contestazione.
8. Qualora il Presidente valuti che lo scrutinio non possa essere ultimato entro le ore 18.30 dello stesso giorno, sentiti i componenti, rinvia i lavori alle ore nove del giorno successivo dopo aver, comunque, ultimato lo scrutinio della categoria in corso e dopo aver sigillato le urne e racchiusi gli atti delle operazioni effettuate in appositi plichi sigillati.
9. Le operazioni di scrutinio si protraggono per il tempo necessario al completamento delle stesse con l'osservanza di quanto sopra indicato.
10. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
11. Due copie del verbale, unitamente a tutto il materiale elettorale, racchiuso in plico sigillato e firmato da tutti i componenti, deve essere consegnato alla Commissione elettorale centrale.

Art. 11 - Proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale Centrale, entro ventiquattrore ore dalla chiusura delle operazioni elettorali, si riunisce per l'esame dei verbali dei seggi e per decidere sulle questioni di propria competenza.
2. Procede al riesame delle schede contenenti i voti contestati e decide in via definitiva sull'assegnazione degli stessi.
3. La Commissione, dopo aver verificato la validità delle elezioni, procede alla proclamazione degli eletti per ciascun Organo.
4. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
5. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane di età.
6. La Commissione Elettorale redige verbale di tutte le operazioni e cura la trasmissione degli atti al Rettore per la nomina degli eletti.

Art. 12 - Nomina degli eletti

Gli eletti sono nominati con decreto del Rettore che verrà affisso all'Albo dell'Ateneo e pubblicato sul sito Web di Ateneo.

Art. 13 - Durata del mandato

1. Gli eletti durano in carica tre anni accademici e in ogni caso fino all'insediamento dei nuovi eletti, salvo il venir meno dei requisiti, e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
2. Agli eletti decaduti o cessati dalla carica per qualsiasi ragione, subentra il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti dopo l'eletto. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei rappresentanti al cui posto sono subentrati. In caso di mancanza di candidati primi non eletti, il Rettore indice elezioni suppletive.

Art. 14 - Decadenza e incompatibilità

1. Costituiscono cause di decadenza dal mandato: - la perdita dello status di studente dell'Ateneo per qualsiasi motivo, compreso il trasferimento ad altro Ateneo; - la sospensione della carriera;
 - la rinuncia scritta da parte del titolare della carica;
 - l'adozione di un provvedimento disciplinare di particolare gravità a carico del candidato eletto.
2. Sono incompatibili tra loro le cariche di rappresentante nel Senato Accademico, nel Consiglio di Dipartimento, nel Consiglio di Corso di Studio, nella Commissione Paritetica Docenti Studenti.
3. Sussiste incompatibilità tra le cariche di cui al precedente comma e quella di componente del CNSU o di componente del Consiglio di Amministrazione dell' ADISURC.

TITOLO II DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN SENATO ACCADEMICO

Art. 15 - Eligendi

Nel Senato Accademico sono da eleggere tre rappresentanti degli studenti, di cui:

- n. I rappresentante per il Dipartimento di Scienze Giuridiche,
- n. I rappresentante per il Dipartimento di Scienze Umanistiche,
- n. I rappresentante per il Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione.

Art. 16 - Elettorato

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, risultino iscritti ad uno dei Corsi di studio, di dottorato e alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento rappresentato. Nel caso di corsi interdipartimentali gli studenti esprimono il voto per il Dipartimento capofila del Corso di Studio a cui sono iscritti. Nel caso di corsi di dottorato gli studenti esprimono il voto per il Dipartimento rappresentativo del curriculum al quale il dottorando afferisce.
2. Sono eleggibili gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di studio, di dottorato o alle Scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento rappresentato individuati ai sensi dell'art. 4 e del comma precedente del presente articolo.

Art. 17 - Decadenza

Ai fini della rappresentanza in seno al Senato Accademico lo status di studente non si ritiene perso qualora al conseguimento di un diploma di laurea triennale del Dipartimento rappresentato, l'eletto documenti l'iscrizione presso un corso di laurea magistrale dello stesso Dipartimento entro il più breve termine consentito dalle disposizioni vigenti in materia di immatricolazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 18 - Eligendi

Nei Consigli di Dipartimento sono da eleggere tre rappresentanti, e precisamente: n. I rappresentante per il Dipartimento di Scienze Giuridiche, n. I rappresentante per il Dipartimento di Scienze Umanistiche, n. I rappresentante per il Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione.

Art. 19 - Elettorato

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, risultino iscritti ad uno dei Corsi di studio di dottorato e alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento per cui sono indette le elezioni. Nel caso di corsi interdipartimentali gli studenti esprimono il voto per il Dipartimento capofila del Corso di Studio a cui sono iscritti. Nel caso di corsi di dottorato gli studenti esprimono il voto per il Dipartimento rappresentativo del curriculum al quale il dottorando afferisce.
2. Sono eleggibili gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di studio, di dottorato o alle Scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento per cui sono indette le elezioni individuati ai sensi dell'art. 4 e del comma precedente del presente articolo.

Art. 20 - Decadenza

Ai fini della rappresentanza in seno al Consiglio di Dipartimento, lo status di studente non si ritiene perso qualora al conseguimento di un diploma di laurea triennale del Dipartimento rappresentato, l'eletto documenti l'iscrizione presso un corso di laurea magistrale nell'ambito dello stesso Dipartimento dell'Ateneo entro il più breve termine consentito dalle disposizioni vigenti in materia di immatricolazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

Art. 21 - Eligendi

Sono da eleggere:

- n. I rappresentante per il Corso di studi in Economia aziendale e Green Economy
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Giurisprudenza
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Lingue e culture moderne
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Scienze dei beni culturali: turismo, arte, archeologia
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Scienze della comunicazione
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Scienze dell'educazione
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Conservazione e restauro dei beni culturali
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Scienze della formazione primaria
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Archeologia e Storia dell'arte
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Comunicazione pubblica e d'impresa
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Consulenza pedagogica
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive

Art. 22 - Elettorato

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, risultino iscritti al Corso di studi per cui sono indette le elezioni.
2. Sono eleggibili gli studenti iscritti al Corso di studi per cui sono indette le elezioni individuati ai sensi dell'art. 4.

Art. 23 - Decadenza

Comporta decadenza dal mandato, oltre che le cause indicate nell'art. 14 del presente Regolamento, il passaggio ad altro Corso di Studi.

TITOLO V DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Art. 24 - Eligendi

Per le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti sono da eleggere:

- n. I rappresentante per il Corso di studi in Economia aziendale e Green Economy
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Giurisprudenza
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Lingue e culture moderne
- n. I rappresentante per la il Corso di studi in Scienze dei beni culturali: turismo, arte, archeologia
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Scienze della comunicazione
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Scienze dell'educazione
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Conservazione e restauro dei beni culturali
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Scienze della formazione primaria
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Archeologia e Storia dell'arte
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Comunicazione pubblica e d'impresa
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Consulenza pedagogica
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
- n. I rappresentante per il Corso di studi in Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.
- n. I rappresentante per la il Corso di studi in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive

Art. 25 - Decadenza

Comporta decadenza dal mandato, oltre che le cause indicate nell'art. 14 del presente Regolamento, il passaggio ad altro Corso di Studi.



Art. 26 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua emanazione con Decreto del Rettore.
2. All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i previgenti Regolamenti di Ateneo in materia di elezioni delle rappresentanze studentesche.
3. I rappresentanti degli studenti eletti sulla base delle disposizioni vigenti alla data in vigore del presente regolamento durano in carica sino alla scadenza naturale del relativo mandato.
4. Per quanto non disposto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate in materia dalla legge n. 240/2010 e dallo Statuto dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa – Napoli, nonché tutte le normative di settore di rango superiore.